Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° febbraio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Mercoledì 19 dicembre 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Serge Marie de Hubsch de Grossthal, inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Sovrano militare ordine di Malta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(360)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1980, n. **10**.

Snellimento delle procedure della Cassa per il Mezzogiorno per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fino a due miliardi di lire.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

Art. 2.

La presente legge si applica alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non sia intervenuto da parte della Cassa l'accertamento di cui al precedente articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1979.

Ampliamento del Parco nazionale del Gran Paradiso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, parzialmente modificato con regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168 e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed integrazioni, recante la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso;

Visto l'art. 4 del predetto decreto-legge che prevede la possibilità di estendere con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il perimetro del Parco ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali del Parco medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei confini del Parco, per il miglior conseguimento delle predette finalità;

Rilevato che le aree limitrofe, che si ritiene necessario inserire nei confini del Parco, presentano aspetti di omogeneità e di complementarità rispetto alle zone già comprese nel Parco stesso, onde la inclusione delle prime riveste carattere di preminente interesse generale;

Accertata la rilevanza internazionale del pieno congiungimento dei confini del Parco nazionale del Gran Paradiso e del Parco nazionale della Vanoise;

Vista la deliberazione n. 24 adottata il 28 marzo 1979 dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso è esteso alle seguenti zone della provincia di Torino: Vallone Eugio, Alta Valle di Ribordone, Vallone Lasin, Cima Fer, Spartiacque tra le Valli di Forzo e di Soana, area compresa tra le Valli di Campiglia e Piamprato, Valloni del Carro e di Nel.

I nuovi confini del Parco nazionale del Gran Paradiso, in dipendenza degli ampliamenti di cui al precedente comma, sono quelli indicati nell'allegata corografia che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1979

PERTINI

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 112

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
PROVINCIA DI AOSTA
LEGENDA
CONFINE ATTUALE DEL P.N.G.P.
AMPLIAMENTO CONFINI DEL P.N.G.P.
CONFINE DI STATO
CONFINE DI REGIONE
CONFINE DEL PARCO NAT. DE LA VANOISE
ZONA DI AMPLIAMENTO
N
COGNE
RHEMES NOTRE DAME
PARCO NAZIONALE
GRAN PARADISO
VALPRATO SOANA
RONCO CANAVESE
PARC NATIONAL
DE LA VANOISE
NOASCA
CERESOLE REALE
LOCANA
0 2 4 6 8 10Km
SCALA
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
FRANCIA
ITALIA

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Oms - Officine meccaniche sud, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Oms - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 23 marzo 1979 e 28 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Oms - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(783)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bradymicina 500 », flacone × 500.000 U + g 0,50 + fiala solvente (iniettabile) nonchè della relativa serie da 250 mg flacone × 500.000 U + g 0,250 + fiala solvente (iniettabile), della ditta S.p.a. Farmaceutici Biagini, in Castelvecchio Pascoli. (Decreto di revoca n. 5858/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 marzo 1959, 21 ottobre 1959, 27 agosto 1962, con i quali venne registrata ai numeri 15042 e 15042/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bradymicina 500 », flacone × 500.000 U + g 0,50 + fiala solvente iniettabile, nonché la relativa serie denominata Bradymicina da 250 mg, flacone da 500.000 U + g 0,250 + fiala solvente (iniettabile) a nome della S.p.a. Farmaceutici Biagini, con sede legale ed amministrativa in Castelvecchio Pascoli (Lucca) e domicilio fiscale in Barga-Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 00144430469, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, considerata l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità) e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina come contrasto alla ditta interessata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato alcuna controdeduzione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bradymicina 500 », flacone × 500.000 U + g 0 50 + fiala solvente (iniettabile) nonché della relativa serie denominata Bradymicina da 250 mg, flacone × 500.000 U + g 0,250 + fiala solvente (iniettabile), registrate rispettivamente ai numeri 15042 e 15042/1 in data 20 marzo 1959, 21 ottobre 1959 e 27 agosto 1962 a nome della ditta S.p.a. Farmaceutici Biagini, con sede legale ed amministrativa in Castelvecchio Pascoli (Lucca) e domicilio fiscale in Barga-Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale n. 00144430469.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(343)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bismufene » supposte, nella confezione 4 supposte adulti e la relativa serie 4 supposte bambini, della ditta Carlo Conti, in Pisa. (Decreto di revoca n. 5854/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 settembre 1961, 16 luglio 1963 e 27 dicembre 1963, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 18655 e 18655/1 la specialità medicinale denominata « Bismufene » supposte, nella confezione 5 supposte adulti e la relativa serie 4 supposte bambini, a nome della ditta Conti Carlo - Laboratorio chimico, con sede in Pisa, via L. Gereschi, 32, codice fiscale n. 00109930503 preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta medesima in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bismufene » supposte, nella confezione 4 supposte adulti e la relativa serie 4 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 18655 e 18655/1 in data 22 settembre 1961, 16 luglio 1963 e 27 dicembre 1963, a nome della ditta Conti Carlo - Laboratorio chimico, con sede in Pisa, via L. Gereschi, 32, codice fiscale n. 00109930503.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(347)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bisuccin » supposte, nella confezione 2, 4 e 6 supposte adulti e la relativa serie 2, 4, 6 supposte bambini, della ditta Chimipharma Italia, in Campoformido. (Decreto di revoca n. 5855/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 maggio 1976, con il quale venne registrata rispettivamente ai numeri 19205 e 19205/1 la specialità medicinale denominata « Bisuccin » supposte, nella confezione 2, 4, 6 supposte adulti e la relativa serie 2, 4, 6 supposte bambini, a nome della ditta Chimipharma Italia - Laboratori farmaco biologici, con sede in Campoformido (Udine), via Nazionale, codice fiscale n. 00163420300, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 20 settembre 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bisuccin » supposte, nella confezione 2, 4, 6 supposte adulti e la relativa serie 2, 4, 6 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 19205 e 19205/1 in data 8 maggio 1976, a nome della ditta Chimipharma Italia - Laboratori farmaco biologici, con sede in Campoformido (Udine), via Nazionale, codice fiscale n. 00163420300.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(346)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Streptomedicillin 500.000 » iniettabile, nella confezione 1 flaconcino × 500.000 U + g 0,5 con annessa fiala diluente × 3 cc, della ditta Panthox e Berck, in Milano. (Decreto di revoca numero 5856/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 aprile 1966, con il quale venne registrata al n. 16616 la specialità medicinale denominata « Streptomedicillin 500.000 » iniettabile, nella confezione 1 flaconcino × 500.000 U + g 0,5 con annessa fiala diluente × 3 cc, a nome della ditta Panthox e Burck - Istituto biochimico italo-svizzero, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto, 1, codice fiscale n. 00714700150, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta medesima in data 11 febbraio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;
Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;
Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 novembre 1978;
Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Streptomedicillin 500.000 » iniettabile, nella confezione 1 flaconcino × 500.000 U + g 0,5 con annessa fiala diluente × 3 cc, registrata al n. 16616 in data 20 aprile 1966, a nome della ditta Panthox e Burck - Istituto biochimico italo-svizzero, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto, 1, codice fiscale numero 00714700150.
Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.
I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(345)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, in Milano, stabilimenti di Guasticce e di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, con sede in Livorno, stabilimenti di Guasticce (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta);
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;
Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, con sede in Livorno, stabilimenti di Guasticce (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1979 al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(789)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il proprio decreto 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;
Considerato che il sig. Giordano Kuferle, commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Ascoli Piceno, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore:

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vittorio Orsini è nominato commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Giordano Kuferle, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 22 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(438)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Vista la nota con la quale il sig. Giovanni Marras, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 1173 del 22 settembre 1979, con la quale l'Unione sindacale regionale della Sardegna ha designato il sig. Giuseppe Valentino in sostituzione del sig. Giovanni Marras;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Valentino è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Giovanni Marras.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(436)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Treviso, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il sig. Amedeo Scardellato, commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Treviso, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il p.a. Biagio Favero è nominato commissario liquidatore della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Treviso, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del sig. Amedeo Scardellato, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(437)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1979.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del nuovo tipo di trinciato nazionale denominato « Personal Pipe ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca, tra l'altro, disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inscrimento nella classificazione della tariffa di cui alla tabella allegato *B* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, di una nuova marca di trinciato per pipa di produzione nazionale denominata « Personal Pipe »;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato n. 1 del 13 dicembre 1979, con la quale è stato proposto il prezzo di tariffa di L. 35.000 il kg convenzionale;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *B* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, la seguente marca di trinciato, di produzione nazionale, è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Personal Pipe (20 buste da gr 50) L. 35.000 il kg convenzionale.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1980
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 2

(813)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 24 ottobre 1979 e 19 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(786)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & figli S.n.c. - Officine meccaniche, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Enrico Papoff & figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 19 agosto 1978, 22 settembre 1978, 7 luglio 1979, 9 luglio 1979 e 10 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enrico Papoff & figli S.n.c. - Officine meccaniche di Arzano (Napoli), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(787)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco (Genova);

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1979 e 10 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 15 ottobre 1979.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimento in Genova-Fegino e Carasco (Genova), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(788)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro, in Mormanno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Mormanno (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 29 settembre 1979 e 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Mormanno (Cosenza), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(785)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, in Cagliari, stabilimento di Assemini, località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini, località Macchiareddu Grogastu;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1978, 1° settembre 1978, 17 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 3 aprile 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini, località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(784)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Cotonificio udinese, stabilimenti di Udine e Vivaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio udinese, stabilimenti di Udine e Vivaro (Pordenone);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1978;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Cotonificio udinese, stabilimenti di Udine e Vivaro (Pordenone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Cotonificio udinese, stabilimenti di Udine e Vivaro (Pordenone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro: Scotti

(782)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237 e le successive modificazioni, relativi all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975, con il quale è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Considerata la necessità di provvedere, a norma dell'art. 5 del citato statuto, alla ricostituzione del predetto organo, già scaduto;

Sentite le organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate, ai sensi del richiamato art. 5, secondo comma, dello statuto dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi:

Brustia cav. Gaudenzio, Dellarole dott. Antonio, Goio dott. Carlo, Grassi dott. Ottaviano, Greppi Gianfranco, Marchetti dott. Cesare, Maregatti Francesco, Mazzini geom. Pietro, Modenesi Filippo, Mola Giuseppe, Pescio Eugenio, Rossi dott. Giovanni, Sfondrini rag. Attilio, risicoltori;

Radice Fossati dott. Carlo, in rappresentanza dei proprietari dei fondi rustici dati in locazione;

Aschei geom. Aldo, Bianchi Martina Antonio, Campiverdi dott. Dante, Grandi Roberto, Preve dott. Mario e Sempio Francesco, industriali risieri;

D'Amico rag. Franco, Erali rag. Giuseppe, Risi dottor Agostino Giuliano, commercianti di riso;

Marsella dott. Silvano, rappresentante dei tecnici agricoli;

Osenga Giovanni e Ferraris Raffaele, rappresentanti dei lavoratori.

Il suddetto consiglio di amministrazione resta in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Marcora

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
Russo

(1004)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1980.

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1971, n. 1237, e le successive modificazioni, relative all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto ministeriale 28 giugno 1961;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1976 con il quale è stato provveduto alla nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Ente per un triennio a decorrere dalla data del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1976 con il quale sono state apportate variazioni alla composizione del predetto collegio;

Considerata la necessità di procedere alla nomina di detto collegio dei revisori in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del citato statuto;

Viste le designazioni dei Ministeri interessati;

Viste le designazioni delle organizzazioni di categoria interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale risi:

Pizzorni dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cinti dott. Piero Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Palumbo dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cuzzotti dott. Pietro, in rappresentanza dei risicoltori;

Montani comm. Mario, in rappresentanza delle categorie degli industriali e dei commercianti di riso.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(1005)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate della regione Lazio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precisato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nel predetto territorio;

Viste le proposte della regione Lazio che segnala il carattere eccezionale del forte vento verificatosi nei giorni 21 e 22 dicembre 1979, che ha danneggiato le strutture portanti delle serre in territorio esteso Ha 869 della provincia di Latina;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Latina - forte vento verificatosi nel territorio della provincia di Latina nei giorni 21 e 22 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1980

Il Ministro: MARCORA

(721)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Costituzione di una commissione per lo studio dei vantaggi e svantaggi della denominazione in valuta dei contratti di esportazione in relazione al rischio di cambio.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente « Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero »;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, in legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente: « Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato o di banca esteri »;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, contenente « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale »;

Visti, in particolare, l'art. 1 della richiamata legge n. 227 che ha istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica economica estera - CIPES, e l'art. 2 della stessa legge che ha istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni la sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione - SACE;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1979 concernente: « Costituzione di una commissione per lo studio dei vantaggi e svantaggi della denominazione in valuta dei contratti di esportazione »;

Considerata l'opportunità di modificare la denominazione e la composizione della suddetta commissione per lo studio dei vantaggi e svantaggi della denominazione in valuta dei contratti di esportazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della commissione, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 1979, è così modificata: « Commissione per lo studio dei vantaggi e svantaggi della denominazione in valuta dei contratti di esportazione, in relazione al rischio di cambio ».

Art. 2.

Della commissione di studio, presieduta dalla professoressa Maria Teresa Salvemini Ristuccia e della quale sono già membri il dott. Adalberto Ulizzi ed il dott. Romano Sbardella fanno altresì parte, in qualità di membri:

Banfi dott. Rodolfo;
Cao di San Marco dott. Efisio;
Gianani dott. Felice;
Orazi dott. Mario;
Pontolillo dott. Vincenzo;
Rastelli dott. Pietro.

Della commissione stessa fa inoltre parte il dott. Sergio Gambale, in qualità di segretario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro: STAMMATI

(932)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note tra Italia e Bulgaria effettuato a Sofia il 15 novembre 1979, per la proroga dell'accordo italo-bulgaro di cooperazione economica del 23 giugno 1975.

Il 15 novembre 1979 è stato effettuato a Sofia uno scambio di note tra Italia e Bulgaria per la proroga dell'accordo di cooperazione economica del 23 giugno 1975.

Tale scambio di note, il cui testo viene riprodotto di seguito al presente comunicato, è entrato in vigore il 5 novembre 1979.

Sofia, 15 novembre 1979

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi all'accordo di cooperazione economica tra la Bulgaria e l'Italia, firmato a Roma il 23 giugno 1975, e di proporLe a nome del mio Governo la proroga dell'accordo stesso per un periodo di sei anni.

Se il Suo Governo concorda con quanto precede, la presente nota e la Sua di risposta costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della Sua nota di risposta ed i cui effetti decorreranno dal 1° gennaio 1980.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

Zanko GUITZOV

S. E. l'on. Antonio BASLINI
Sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica italiana

---

Sofia, 15 novembre 1979

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricezione della Sua nota in data odierna del seguente tenore:

« Eccellenza, ho l'onore di riferirmi all'accordo di cooperazione economica tra la Bulgaria e l'Italia, firmato a Roma il 23 giugno 1975, e di proporLe a nome del mio Governo la proroga dell'accordo stesso per un periodo di sei anni.

Se il Suo Governo concorda con quanto precede, la presente nota e la Sua di risposta costituiranno un accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore alla data della Sua nota di risposta ed i cui effetti decorreranno dal 1° gennaio 1980.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione ».

Al riguardo, ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede, restando inteso che nessuna clausola dell'accordo citato potrà essere interpretata nel senso di pregiudicare l'esecuzione di obblighi derivanti alle Parti dell'appartenenza ad organismi d'integrazione economica.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Antonio BASLINI

S. E. il signor Zanko GUITZOV
Vice Ministro del commercio estero della Repubblica popolare di Bulgaria

(352)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sarnico

Con decreto 7 novembre 1979, n. 1552, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del lago d'Iseo in comune di Sarnico (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6-7 mappale 1368 della superficie di mq 95,70 ed indicato nella planimetria 28 novembre 1977 in scala 1:1000 con allegata relazione tecnica rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; planimetria e allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(449)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 5 novembre 1979, n. 1548, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo abbandonato della Roggia Cerato in comune di Bassano del Grappa (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18 mappale 239 della superficie di mq 690 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 settembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(450)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Attimis

Con decreto 24 ottobre 1979, n. 1814, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Malina in comune di Attimis (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18 mappali 397 (mq 130); 398 (mq 170); 399 (mq 150) e 400 (mq 100) della superficie complessiva di mq 550 ed indicato negli schizzi planimetrici rilasciati in aprile 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(451)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori della società cooperativa « Consorzio produttori latte della Marca Trevigiana », società cooperativa a r.l., in Treviso, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1980 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori della società cooperativa « Consorzio produttori latte della Marca Trevigiana », società cooperativa a r.l., in Treviso, costituita in data 13 gennaio 1934 per atto a rogito del notaio dott. Arrigo Manavello, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il rag. Ivo Furlan.

(452)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premi di prima trasformazione del tabacco greggio validi per il raccolto 1976

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia, relativi al raccolto 1976, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2835/79 del 14 dicembre 1979 sono i seguenti, a decorrere dal 17 dicembre 1979:

	Lire/q.le
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	204.451
Paraguay e ibridi vari	163.263
Bright	165.829
Burley	104.521
Maryland	129.098
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	99.119
Nostrano, Resistente, Gojano	162.318
Beneventano	122.076
Kanty Yakà	197.023
Perustitza	185.275
Erzegovina e ibridi vari	167.720
Round tip., Scafati, Sumatra	714.902
Brasile Selvaggio e altre varietà	39.837

(822)

Premi di prima trasformazione del tabacco greggio validi per il raccolto 1977

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1977 con i regolamenti (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 2835/79 del 14 dicembre 1979, sono i seguenti a decorrere dal 17 dicembre 1979:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
—	—
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	213.633
Paraguay e ibridi vari	171.501
Bright	172.446
Burley	107.087
Maryland	134.230
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	103.036
Nostrano, Resistente, Gojano	162.318
Xanty Yakà	199.049
Beneventano	122.076
Perustitza	188.921
Erzegovina e ibridi vari	169.340
Round tip., Scafati, Sumatra	729.216
Brasile Selvaggio e altre varietà	43.213

(823)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1978

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1978 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 2835/79 del 14 dicembre 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 17 dicembre 1979:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	310.862	279.803	395.127
	B	202.060	181.872	256.832
	C	155.431	139.901	197.563
Burley	A	227.407	204.721	307.216
	B	147.815	133.069	199.690
	C	109.155	98.266	147.464
Maryland	A	266.569	239.966	347.728
	B	173.270	155.978	226.023
	C	127.953	115.184	166.909
Kentucky	A	371.870	334.768	476.605
	B	236.860	213.228	303.570
	C	142.116	127.937	182.142
Nostrano	A	291.962	262.696	393.869
	B	226.327	203.640	305.325
	C	172.009	154.766	232.047
Beneventano	A	223.843	179.073	273.450
	B	174.877	139.901	213.633
	C	124.163	99.330	151.679
Xanti	A	381.277	343.213	544.659
	B	328.687	295.873	469.534
	C	243.228	218.946	347.455
Perustitza	A	339.281	305.427	449.382
	B	311.267	280.208	412.277
	C	227.225	204.552	300.962
Erzegovina	A	304.691	274.222	404.930
	B	279.533	251.580	371.495
	C	198.468	178.622	263.761
Round tip	A	1.260.755	1.134.633	1.717.976
	B	1.465.994	1.319.341	1.997.647
	C	527.750	474.963	719.153
Brasile	A	—	—	—
	B	154.891	139.361	—
	C	131.657	118.457	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 17 dicembre 1979:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	287.068	258.385	391.832
II	232.844	209.579	317.819
III	184.999	166.515	252.514
Foglie basse I	347.671	312.934	474.552
II	280.688	252.644	383.125
III	226.464	203.837	309.112
Foglie mediane I	318.964	287.095	435.369
II	261.550	235.418	357.003
III	223.275	200.966	304.758
Foglie apicali I	213.706	192.354	291.697
Paraguay:			
Foglie basse I S	368.835	331.969	—
I	312.091	280.897	—
II	255.347	229.825	—
III	198.603	178.753	—
Foglie mediane I	340.463	306.433	—
II	283.719	255.361	—
III	226.975	204.289	—
Foglie apicali I	283.719	255.361	—
II	226.975	204.289	—
III	170.231	153.217	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1978 con i regolamenti (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 2835/79 del 14 dicembre 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 17 dicembre 1979:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
	—
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	218.360
Paraguay e ibridi vari	177.578

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Bright	179.198
Burley	111.813
Maryland	140.307
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	109.788
Nostrano, Resistente, Gojano	166.369
Beneventano	122.076
Xanti Yakà	201.750
Perustitza	191.622
Erzegovina e ibridi vari	169.340
Round tip., Scafati, Sumatra	742.720
Brasile Selvaggio e altre varietà	54.016

(824)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1979

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1979 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1581 del 24 luglio 1979 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 2835/79 del 14 dicembre 1979 sono i seguenti a decorrere dal 17 dicembre 1979:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia — Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Tabacco in foglia — Prezzi di intervento (lire al q.le)	Tabacco in colli — Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	315.552	283.941	399.886
	B	205.109	184.562	259.926
	C	157.776	141.971	199.943
Burley	A	230.772	207.650	310.526
	B	150.002	134.972	201.842
	C	110.771	99.672	149.052
Maryland	A	270.649	243.618	351.855
	B	175.922	158.352	228.706
	C	129.912	116.937	168.890
Kentucky	A	377.393	339.690	482.441
	B	240.378	216.363	307.287
	C	144.227	129.818	184.372
Nostrano	A	296.255	266.717	398.273
	B	229.655	206.757	308.739
	C	174.538	157.135	234.642
Brasile, Beneventano	A	227.046	181.723	276.516
	B	177.380	141.971	216.028
	C	125.940	100.799	153.380
Xanty	A	387.032	348.419	550.681
	B	333.648	300.361	474.725
	C	246.900	222.267	351.296
Perustitza	A	344.439	275.527	414.203
	B	315.999	252.777	380.003
	C	230.679	184.527	277.402
Erzegovina	A	309.253	247.281	373.172
	B	283.718	226.863	342.360
	C	201.440	161.073	243.076
Round tip.	A	1.279.642	1.151.783	1.737.858
	B	1.487.956	1.339.283	2.020.765
	C	535.664	482.142	727.475

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 17 dicembre 1979:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi di intervento (lire al q.le)	Prezzi di intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	291.336	262.183	396.490
II	236.306	212.659	321.598
III	187.750	168.962	255.516
Foglie basse I	352.841	317.532	480.194
II	284.862	256.356	387.680
III	229.832	206.833	312.787
Foglie mediane I	323.707	291.314	440.545
II	265.440	238.877	361.247
III	226.595	203.920	308.381
Foglie apicali I	216.884	195.180	295.165
Paraguay:			
Foglie basse I S	374.496	337.033	—
I	316.881	285.182	—
II	259.267	233.330	—
III	201.652	181.479	—
Foglie mediane I	345.689	311.107	—
II	288.074	259.256	—
III	230.459	207.405	—
Foglie apicali I	288.074	259.256	—
II	230.459	207.405	—
III	172.844	155.554	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1979 con i regolamenti (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979, n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 2835/79 del 14 dicembre 1979 sono i seguenti a decorrere dal 17 dicembre 1979:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	221.613
Paraguay, ibridi similari, Moro	181.066
Bright	181.848
Burley	118.179
Maryland	146.997
Kentucky, ibridi similari, Moro	117.843
Nostrano, Resistente, Gojano	169.114
Beneventano, Brasile Selvaggio	123.987
Xanty Yakà	208.544
Perustitza	198.379
Erzegovina, ibridi vari	176.039
Round tip., Scafati, Sumatra	769.725

(825)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 29 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	807,45	807,45	807,50	807,45	—	—	807,55	807,45	807,45	807,45
Dollaro canadese	692,50	692,50	692,75	692,50	—	—	692,90	692,50	692,50	692,50
Marco germanico	465,21	465,21	465 —	465,21	—	—	465,20	465,21	465,21	465,20
Fiorino olandese	421,20	421,20	421,40	421,20	—	—	421,23	421,20	421,20	421,20
Franco belga	28,655	28,655	28,65	28,655	—	—	28,642	28,655	28,655	28,65
Franco francese	198,93	198,93	198,70	198,93	—	—	198,83	198,93	198,93	198,95
Lira sterlina	1819,05	1819,05	1820 —	1819,05	—	—	1819,90	1819,05	1819,05	1819,05
Lira irlandese	1721 —	1721 —	1721 —	1721 —	—	—	1719,50	1721 —	1721 —	—
Corona danese	149 —	149 —	149 —	149 —	—	—	149,04	149 —	149 —	149 —
Corona norvegese	164,87	164,87	164,70	164,87	—	—	164,70	164,87	164,87	164,65
Corona svedese	193,83	193,83	193,75	193,83	—	—	193,85	193,83	193,83	193,85
Franco svizzero	499,44	499,44	499,90	499,44	—	—	499,70	499,44	499,44	499,45
Scellino austriaco	64,74	64,74	64,78	64,74	—	—	64,76	64,74	64,74	64,75
Escudo portoghese	16,11	16,11	16,13	16,11	—	—	16,15	16,11	16,11	16,11
Peseta spagnola	12,18	12,18	12,18	12,18	—	—	12,177	12,18	12,18	12,18
Yen giapponese	3,37	3,37	3,38	3,37	—	—	3,37	3,37	3,37	3,37

Media dei titoli del 29 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,850
» 5,50% » » 1968-83	84,425
» 5,50% » » 1969-84	80,825
» 6% » » 1970-85	78,575
» 6% » » 1971-86	76 —
» 6% » » 1972-87	75,875
» 9% » » 1975-90	78,400
» 9% » » 1976-91	80,100
» 10% » » 1977-92	86,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,2500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,750
» » » » 1- 6-1978/80	99,375
» » » » 1- 8-1978/80	99,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	98,875
» » » » 1- 3-1979/81	98,500
» » » » 1- 7-1979/81	97,850
» » » » 1- 5-1979/82	97,500
» » » » 1- 7-1979/82	96,925
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,250
» » Pol. 12% 1- 1 1982	97,650
» » » 12% 1- 4-1982	96,650
» » » 12% 1-10-1983	95,300
» » » 12% 1- 1-1984	95,400
» » » 12% 1- 4-1984	95,500
» » » 12% 1-10-1987	95,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	807,50
Dollaro canadese	692,70
Marco germanico	465,205
Fiorino olandese	421,215
Franco belga	28,648
Franco francese	198,88
Lira sterlina	1819,475
Lira irlandese	1720,25
Corona danese	149,02
Corona norvegese	164,685
Corona svedese	193,84
Franco svizzero	499,57
Scellino austriaco	64,75
Escudo portoghese	16,13
Peseta spagnola	12,178
Yen giapponese	3,37

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale, dispensa n. 1 del mese di gennaio 1980, della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 ottobre 1978.

(966)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a settantacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Palermo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PALERMO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a settantacinque posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Palermo.

Il 10 % di tali posti, pari a otto, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore **ai** 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato A, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Palermo dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 6 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 7.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Palermo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiore alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Palermo, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Palermo.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art 2, su carta da bollo.

L'autentificazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Palermo e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco di sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 4 luglio 1979

Il direttore provinciale reggente: GULLOTTI

Registrata alla Corte dei conti - Palermo, addì 27 ottobre 1979
Registro n. 10 Poste, foglio n. 249

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste
e delle telecomunicazioni di Palermo

Il sottoscritto . . . . (1)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . . via . . . .
n. . . provincia . . . .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 4 luglio 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(692)

Modificazioni all'ordinanza 4 luglio 1979 con la quale è stato bandito un concorso, per titoli, a settantacinque posti di sostituto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PALERMO

Vista l'ordinanza n. 7 del 4 luglio 1979, registrata il 27 ottobre 1979 con il N.C.C. 3067 presso la delegazione regionale della Corte dei conti di Palermo, con la quale è stato bandito un concorso, per titoli, per la iscrizione nell'elenco dei sostituti della direzione delle poste e delle telecomunicazioni di Palermo ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3;

Considerata l'opportunità di evidenziare nel primo comma dell'art. 5 del bando la precisazione: «e successive modificazioni»;

Considerato, altresì, che la Direzione centrale per gli uffici locali con telecircolare prot. ULA/1302/A del 18 ottobre 1974 ha disposto la correzione del secondo comma dell'art. 3 del facsimile del bando di concorso; che lo stesso organo con telecircolare n. 572/708 del 19 agosto 1979, ha disposto che il punto 2) dell'art. 5 del bando di concorso venga modificato inserendo la precisazione di agente straordinario ed operatore straordinario ULA, anzichè agente ed operatore straordinario, e con telecircolare ULA/1302/A dell'8 marzo 1979 di precisare nel bando, al punto 8), che i vincitori iscritti in elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio e a provvedervi entro sessanta giorni pena la cancellazione dall'elenco stesso;

Ritenuto necessario modificare l'ordinanza sopra citata in conformità alle disposizioni ministeriali;

Ordina:

1) Il secondo comma dell'art 3 del bando di concorso viene sostituito come segue: «dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6».

2) L'art. 5 del bando di concorso, primo comma, viene così modificato: «La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Palermo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974 e successive modificazioni».

3) Il punto 2) dell'art. 5 del bando di concorso viene così modificato: «Servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici dell'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti».

4) Il primo comma dell'art. 8 del bando viene sostituito dal seguente: «I vincitori che ai sensi del precedente art. 6 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal 1° del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria con ordinanza del direttore provinciale. I vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendano fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza a pena di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti».

La presente ordinanza sarà comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, addì 7 novembre 1979

Il direttore provinciale reggente: GULLOTTI

Registrata alla Corte dei conti - Palermo, addì 30 *novembre* 1979
Registro n. 11 *Poste, foglio n.* 347

(693)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di una sede dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio

Si informa che con decreto 30 ottobre 1979, n. 2/SAN/VET/SO, del presidente della giunta regionale, è stato stralciato dal pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sondrio, bandito con precedente decreto 10 febbraio 1978, n. 1/SAN/VET/SO, del presidente della giunta regionale, il seguente posto:

posto di veterinario condotto presso il consorzio tra i comuni di: Tirano, Villa di Tirano, Lovero e Sernio.

(804)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA"» DI OMEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificate dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dell'11 febbraio 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(303/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria e chirurgia cervicofacciale con servizio di audiologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia maxillofacciale con sezione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori del concorso saranno inquadrati nel rapporto di servizio a tempo pieno, giuste le disposizioni contenute nella legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(331/S)

OSPEDALE «S. ANDREA» DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(327/S)

OSPEDALE « S. MARIA » DI CONSELVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto di laboratorio di analisi (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Conselve (Padova).

(333/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Potenza.

(325/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(323/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(337/S)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Budrio (Bologna).

(332/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto dirigente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(324/S)

OSPEDALE « DELMATI » DI S. ANGELO LODIGIANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(334/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(336/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 luglio 1979, n. **64.**

Regolamento di esecuzione degli articoli 25, 38, 39 e 40 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, recante: « Riforma dell'assetto agro-pastorale ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*8 *ottobre* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, recante: « Riforma dell'assetto agro-pastorale »;

Sentiti i pareri espressi dalla competente commissione consiliare nelle sedute dell'11 luglio 1978 e del 9 maggio 1979;

Viste le deliberazioni adottate dalla giunta regionale nelle sedute del 29 settembre 1978 e del 24 maggio 1979;

Decreta:

E' approvato nel testo seguente, il regolamento di esecuzione degli articoli 25, 38, 39 e 40 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, recante: « Riforma dell'assetto agro-pastorale ».

Capo I

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI CATASTALI DEI TERRENI A PASCOLO PERMANENTE.

Art. 1.

La formazione degli elenchi catastali dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti è effettuata dalla sezione speciale dell'ETFAS mediante operazioni di ricerca, indagine e accertamento.

Per ogni singolo comprensorio in un primo tempo viene formato un elenco catastale di tutti i terreni che abbiano i requisiti di cui all'art. 23 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, e siano ubicati nell'ambito delle zone delimitate ai sensi degli articoli 17 e 44 della stessa legge. L'elenco viene successivamente completato con l'inclusione anche in tempi diversi, di tutti quegli altri terreni siti nell'ambito territoriale del comprensorio aventi i requisiti richiesti dall'art. 23 succitato.

Art. 2.

Gli elementi necessari per l'individuazione, la qualificazione e la classificazione dei terreni a pascolo permanente possono essere acquisiti anche con l'ausilio del catasto dei terreni a pascolo, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

Attraverso indagini effettuate dalla sezione speciale dell'ETFAS, si deve poi accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 23 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 e in particolare se nelle tre annate agrarie precedenti all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, ovvero per almeno cinque anni antecedenti l'annata agraria in cui si effettua l'accertamento stesso, i terreni da includere nell'elenco siano stati utilizzati prevalentemente attraverso il pascolamento e non siano stati destinati ad altre colture permanenti, quali le colture legnose e da frutto, nonchè erbacee — pluriennali o annuali — quando queste vengano coltivate in regolare avvicendamento ed il pascolamento rappresenti un aspetto complementare di utilizzazione.

Art. 3.

Nell'espletamento delle indagini e degli accertamenti la sezione speciale può avvalersi delle commissioni comunali per l'agricoltura, di cooperative agricole e di qualsiasi altro organismo pubblico operante in agricoltura.

Art. 4.

L'esistenza del rapporto di affittanza viene documentata con l'acquisizione degli atti del relativo contratto, ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato verbalmente, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di una delle parti attestante la sussistenza del rapporto.

Art. 5.

L'elenco catastale formato secondo i criteri contenuti negli articoli precedenti è depositato per trenta giorni presso ciascun comune interessato ed entro i dieci giorni successivi gli organismi comprensoriali, i comuni, le organizzazioni di categoria e tutti gli interessati possono depositare presso i comuni di cui sopra, le proprie osservazioni su di esso facendo anche rilevare omissioni ed errori nello stesso contenuti.

Trascorso tale termine, ogni comune trasmette, entro dieci giorni successivi, le osservazioni, presso lo stesso depositate, alla sezione speciale che, entro i sessanta giorni dalla data di ricezione, formula l'elenco catastale definitivo.

Esso corredato dalla delibera del comitato direttivo della sezione speciale, con allegati tutti gli atti istruttori, viene successivamente trasmesso per la approvazione da parte della giunta regionale.

L'avvenuta approvazione dell'elenco catastale dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti deve essere resa nota attraverso il Bollettino ufficiale della Regione.

L'elenco catastale deve essere poi depositato presso il comune dell'isola, cui si riferisce, a disposizione di ogni interessato.

Art. 6.

La sezione speciale cura annualmente l'aggiornamento dell'elenco catastale con le stesse procedure adottate per la formazione dell'elenco originale.

Capo II

CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI - DURATA

Art. 7.

La sezione speciale concede in affitto i terreni facenti parte del Monte dei pascoli secondo le indicazioni contenute nei piani di valorizzazione di cui all'art. 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 e nel rispetto dei limiti e criteri preferenziali stabiliti nell'art. 36 della stessa legge.

Art. 8.

Tutti i contratti d'affitto vigenti sui terreni comunque acquisiti al Monte dei pascoli, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, perdono la loro efficacia:

a) col termine dell'annata agraria nella quale viene effettuata l'assegnazione secondo le previsioni del piano di valorizzazione;

b) con l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle infrastrutture o di altre opere di valorizzazione di cui all'art. 26, secondo comma, di detta legge regionale n. 44, relativamente ai terreni interessati dalle opere infrastrutturali e di valorizzazione;

c) con l'approvazione dei progetti esecutivi di interventi di forestazione;

d) col termine dell'annata agraria nella quale vengono adottate le deliberazioni del comitato direttivo della sezione speciale, approvate dalla giunta regionale, che concernono la concessione dei terreni agli enti pubblici di cui al secondo comma dell'art. 36 della legge regionale di cui sopra.

Art. 9.

La sezione speciale nei casi di cui alle lettere *a*) e *d*) del precedente art. 8, deve dare la disdetta all'affittuario a mezzo di raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima del termine delle singole annate agrarie.

Se la disdetta non viene data entro tale termine essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva. Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*), la disdetta deve essere comunicata all'affittuario immediatamente dopo l'approvazione dei progetti esecutivi con l'indicazione del termine entro il quale l'affittuario dovrà lasciare il fondo.

Art. 10.

Per effetto della risoluzione del contratto, all'affittuario compete l'indennità per i miglioramenti dallo stesso apportati al fondo durante il rapporto di affittanza sia antecedente che successivo all'acquisizione del fondo medesimo al Monte dei pascoli.

All'atto dell'acquisizione dei terreni al Monte dei pascoli, la sezione speciale dell'Ente di sviluppo, che a norma dell'art. 28 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, procede alla deter-

minazione del valore dei terreni, deve tener conto, per quanto riguarda eventuali miglioramenti, soltanto di quelli apportati dal proprietario o comunque a lui riferibili.

Nell'ipotesi di miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario prima dell'acquisizione del fondo medesimo al Monte dei pascoli, il prezzo di acquisto o l'indennizzo di esproprio da corrispondere al proprietario deve essede decurtato dell'incremento di valore del fondo determinato dai miglioramenti apportativi dall'affittuario stesso.

Art. 11.

L'indennità per i miglioramenti non compete all'affittuario al quale venga assegnato in affitto lo stesso terreno acquisito al Monte dei pascoli anche se l'assegnazione avvenga a favore di una associazione di cui l'interessato faccia parte. A tal fine la sezione speciale deve tenere sospese le liquidazioni delle indennità relative ai miglioramenti apportati al fondo per tutti quegli affittuari che presentino domanda di assegnazione dei terreni del Monte dei pascoli, sino a che non sia stata definità l'assegnazione stessa.

In caso di mancata assegnazione del fondo asquisito al Monte dei pascoli all'atto della risoluzione del contratto di assegnazione del fondo medesimo, l'assegnatario ha diritto alla liquidazione delle indennità di cui al precedente art. 10 del presente regolamento.

Art. 12.

Nella lettera di disdetta la sezione speciale deve indicare se il terreno debba essere destinato o meno all'assegnazione in affitto.

Qualora il terreno sia destinato all'assegnazione in affitto l'avente diritto può presentare domanda alla sezione speciale entro trenta giorni dal ricevimento della disdetta, mediante invio dell'apposito modello a stampa contenuto nella disdetta stessa a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 13.

Per attestare la qualifica di coltivatori diretti gli aventi diritto devono allegare alla domanda di assegnazione una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, nonché il certificato di nascita, lo stato di famiglia, la copia del contratto di affitto, ovvero, qualora quest'ultimo sia stato stipulato verbalmente, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14.

L'assegnazione è fatta per contratto d'affitto, della durata di almeno nove anni rinnovabili per uguali periodi, fino al termine della conduzione diretta dell'azienda o dei terreni affidati al concessionario.

Nei confronti delle cooperative di pastori, agricoltori, allevatori, braccianti ed altri operatori agricoli, il contratto viene rinnovato dopo il periodo di prima scadenza sino a che le stesse continueranno a sussistere senza mutare gli scopi sociali.

Art. 15.

Nel contratto sono indicati i termini e i modi per la valutazione della capacità imprenditoriale dell'assegnatario in relazione all'esecuzione delle trasformazioni e all'adempimento degli obblighi e delle direttive contenute nel piano di valorizzazione.

Art. 16.

Nel contratto, deve, altresì, essere specificato che l'assegnatario, oltre ai vincoli, indirizzi e obblighi derivanti dal piano di valorizzazione è tenuto ad osservare gli indirizzi generali del programma di cui all'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, deve condurre direttamente l'azienda, essere in ogni tempo in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 della stessa legge.

Art. 17.

Il canone viene determinato dalla sezione speciale con riferimento alle norme sull'affitto dei fondi rustici.

Art. 18.

La sezione speciale provvede al rinnovo del contratto di assegnazione alle singole scadenze dopo aver accertato la persistenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione e il rispetto di tutte le clausole contrattuali.

Capo III

MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLE AZIENDE FORAGGERE

Art. 19.

I terreni che saranno destinati alla formazione delle aziende foraggere di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, così come previsto dai piani di valorizzazione di cui all'art. 18 della stessa legge, devono essere assegnati a cooperative di coltivatori diretti e/o braccianti agricoli promosse all'uopo dalla sezione speciale.

Le cooperative procedono non appena ottenuta l'assegnazione dei terreni, alla attuazione degli interventi di trasformazione previsti nel piano zonale di valorizzazione.

Art. 20.

L'assegnazione dei terreni a favore della cooperativa è fatta con contratto d'affitto che deve contenere i limiti, i vincoli e gli obblighi previsti nei precedenti articoli 15, 16, 17, 22, 23 e 24.

Nel contratto d'affitto sono inoltre indicate, in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di valorizzazione, le zone di sviluppo agro-pastorale e le aziende costituite all'interno di esse, a favore delle quali, deve asser prioritariamente effettuata la fornitura di foraggi di scorta prodotti, nonchè i criteri di valutazione e le modalità della fornitura e del pagamento del foraggio da parte di queste ultime facendo sì che i prezzi non siano comunque superiori a quelli di mercato accertati dalla sezione speciale nell'ambito del territorio della Regione.

Art. 21

Tutte le contestazioni fra le aziende foraggere e quelle ad indirizzo agro-pastorale sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da un funzionario della sezione speciale che lo presiede, nominato dal comitato direttivo della sezione stessa e da due tecnici designati rispettivamente dalle parti.

Capo IV

DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEI TERRENI - MODALITÀ ED EFFETTI

Art. 22.

Qualora durante il corso del rapporto venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti per l'assegnazione ovvero inadempienze agli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dal programma di cui all'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, la sezione speciale, qualora la natura della inadempienza lo consenta, fissa all'assegnatario un termine per l'adempimento.

La sezione speciale, verificandosi l'ipotesi di cui sopra, decorsi i termini fissati senza che l'assegnatario abbia ottemperato agli adempimenti, propone alla giunta regionale la dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 40 della legge suddetta, sentito il parere dell'organismo comprensoriale interessato.

Per acquisirne il parere, la sezione speciale trasmette all'organismo comprensoriale copia della proposta unitamente alla relativa documentazione.

Il presidente della giunta esecutiva deve comunicare il motivato parere dell'organismo comprensoriale entro venti giorni dalla ricezione dalla proposta.

In caso di parere conforme, la sezione speciale trasmette gli atti alla giunta regionale per l'adozione del provvedimento di decadenza.

Il decreto del presidente della giunta regionale con il quale, previa deliberazione della giunta stessa, viene dichiarata la decadenza, deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di parere difforme dalla proposta, la sezione speciale predispone un supplemento di indagine per accertare la esistenza o meno nonché la rilevanza degli elementi e delle motivazioni discordanti presentate dall'organismo comprensoriale. Esperita tale indagine, se la sezione speciale ritiene che permangono gli elementi che hanno determinato il procedimento, trasmette gli atti alla giunta regionale per l'emissione del provvedimento relativo.

La dichiarazione di decadenza diviene esecutiva dopo la notifica all'interessato, da parte della sezione speciale, da effettuarsi tramite ufficiale giudizirio.

Art. 23.

All'atto del rilascio del fondo da parte dell'assegnatario, viene redatto regolare verbale di consegna dal quale risulti lo stato di consistenza del fondo e di eventuali fabbricati o im-

pianti. Tale verbale deve essere redatto in contraddittorio con l'assegnatario ovvero, qualora preavvertito del giorno e l'ora, non sia presente nè rappresentato, con l'intervento di due testimoni.

Qualsiasi eccezione o contestazione sollevata in sede di ripresa in consegna viene verbalizzata ma non può comunque sospendere o ritardare il rilascio del fondo.

Art. 24.

L'assegnatario è comunque obbligato al risarcimento dei danni arrecati all'immobile, sue pertinenze ed accessori ed al rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo dalla sezione speciale per il rilascio del fondo.

Capo V

FONDO SPECIALE PER I VITALIZI
REGOLAMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 25.

La sezione speciale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, dovrà prevedere annualmente, in un apposito capitolo del proprio bilancio di previsione della spesa, un importo sufficiente a far fronte all'accantonamento di tutte le rate degli assegni vitalizi che si prevede si erogare nel corso dell'esercizio.

La sezione, ad aprile ed ottobre, provvederà a versare al fondo di cui alla legge regionale 2 maggio 1972, n. 6, le somme necessarie — premi unici puri — da accantonare per far fronte a tutte le rate dei vitalizi le cui pratiche siano state perfezionate nel semestre precedente.

I predetti versamenti saranno accompagnati da elenchi nominativi dei beneficiari contenenti i dati anagrafici degli stessi, le rate dei vatilizi ed i premi unici puri per ciascun avente diritto e la decorrenza delle rate.

Art. 26.

Le somme versate al fondo dalla sezione speciale, ai sensi del presente regolamento, saranno depositate in un apposito conto corrente fruttifero acceso presso il Banco di Sardegna e distinto da quelli previsti dall'art. 21 del decreto del presidente della giunta regionale 19 ottobre 1972, n. 212.

Su detto conto affluiranno anche gli interessi e gli eventuali altri versamenti operati dalla sezione speciale o dall'Amministrazione regionale a favore del fondo.

Art. 27.

Dal momento del ricevimento delle somme e dei relativi elenchi nominativi di cui all'art. 25, il fondo diverrà responsabile nei confronti della sezione speciale della correntezza e della perfetta esecuzione di tutti i pagamenti effettuati, in virtù della delega contenuta nell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

Art. 28.

Il pagamento dell'assegno vitalizio a favore dei beneficiari avverrà in unica soluzione annuale, entro il mese di giugno o dicembre di ciascun anno, a seconda che i versamenti da parte della sezione siano avvenuti rispettivamente nei mesi di aprile o di ottobre.

Art. 29.

Nessun onere dovrà gravare sul fondo. Eventuali deficienze di accantonamenti saranno integrate dalla sezione speciale su richiesta del fondo stesso.

Art. 30.

In caso di decesso del beneficiario dell'assegno vitalizio, gli aventi diritto inoltreranno direttamente alla sezione speciale la domanda di riversibilità allegando la documentazione che, in casi analoghi, richiede l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.).

La sezione speciale istruirà la relativa pratica richiedendo gli aventi diritto la documentazione eventualmente mancante e determinando il vitalizio di riversibilità sempre in base alla normativa che, in casi analoghi, adotta l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La sezione speciale, previa deliberazione del comitato direttivo, trasmetterà al fondo un apposito «elenco superstiti» contenente il nominativo dei nuovi beneficiari, per la corresponsione delle rate dovute.

Qualora le somme residue versate per il deceduto non fossero sufficienti alla copertura del nuovo vitalizio, la sezione provvederà ad effettuare contemporaneamente i versamenti necessari a garantire la copertura del vitalizio stesso.

Art. 31.

Al termine di ogni anno finanziario, entro il mese di marzo dell'anno successivo, il fondo presenterà alla sezione speciale il rendiconto di gestione completo della relativa documentazione con la esposizione delle disponibilità e delle erogazioni fatte al 31 dicembre.

L'utilizzazione di altri proventi come interessi o versamenti effettuati nel conto da parte della sezione, sarà consentita per conguagliare posizioni deficitarie solo dopo l'autorizzazione che sarà data esplicitamente dalla sezione speciale, su deliberazione del comitato direttivo.

Art. 32.

Nessun compenso è dovuto al Banco di Sardegna per la gestione dei vitalizi di cui al presente regolamento mentre sarà riconosciuto, per ogni pratica, un rimborso spese la cui misura verrà fissata nella convenzione di cui al successivo art. 33.

Art. 33

Gli aspetti finanziari della gestione verranno disciplinati da apposita convenzione che la sezione speciale è autorizzata a stipulare con il Banco di Sardegna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 2 luglio 1979

Il presidente: SODDU

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione sarda, addì 30 agosto 1979
Registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 6

(45)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800310)